



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 40 del 29/03/2022

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Occupazione suolo pubblico con dehors o altre attrezzature amovibili - Ripristino pagamento canone e superfici.

IL SINDACO

VISTE le diverse norme statali, regionali e locali recanti misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da COVID-19, che hanno consentito l'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico e l'esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e segg. della legge n. 160 del 2019;

VISTA in particolare la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTE le proprie Ordinanze, relative all'esenzione dal pagamento del predetto canone unico e all'ampliamento delle superfici di occupazione (n. 119 del 31/12/2019, n. 20 del 07/04/2020, n. 39 del 22/05/2020, n. 97 del 28/10/2020, n. 2 del 08/01/2021, n. 36 del 12/05/2021, n. 50 del 16/06/2021, n. 64 del 15/07/2021, n. 74 del 08/09/2021) con le quali, in particolare, sono stati estesi i limiti di superficie per l'occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie fino ad un massimo del doppio della superficie già autorizzata e per una superficie non superiore rispettivamente a 50 metri quadrati su marciapiedi e parcheggi, 70 metri quadrati su piazze, slarghi e aree pedonali e sui parcheggi liberi non a pagamento è stata consentita l'occupazione per una misura di non oltre il 50% di quelli autorizzabili per ogni via, calcolata tra una intersezione e l'altra, fatti salvi i parcheggi riservati ai disabili e quelli per carico e scarico merci, ferma restando l'equa ripartizione tra i pubblici esercizi insistenti sulla stessa via;

VISTO il nuovo *Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/09/2021, entrato in vigore in data 30/10/2021, il quale all'art. 20 prevede che, per le strutture e attrezzature già autorizzate alla data di approvazione del Regolamento, qualora non conformi alle prescrizioni dallo stesso previste, il rinnovo non potrà avere durata superiore a 12 mesi, oltre il quale dovrà essere presentata la richiesta di nuova installazione;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 135 del 10/11/2021 che prevedeva per le occupazioni già esistenti di suolo pubblico, mediante la collocazione di dehors o altre attrezzature amovibili in scadenza al 31/12/2021, il rinnovo fino al 31/12/2022 anche se non conformi al vigente Regolamento, previa comunicazione al SUAPE (tramite il Portale Sardegnaimpresa) da parte del Titolare, alla quale doveva essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di voler proseguire l'occupazione indicante il periodo non eccedente il 31/12/2022;
- b) elaborato grafico riportante l'area di occupazione nel rispetto dei limiti massimi previsti dal vigente Regolamento (metri quadri 20 per i dehors e 30 per le strutture amovibili, estensibili fino a 35 esclusivamente nelle piazze, nelle borgate e nelle frazioni);
- c) attestazione di versamento del canone unico di occupazione del suolo pubblico per tutto l'anno 2022 o per il periodo di occupazione richiesto;

VISTO il decreto legge n° 24 del 24 marzo 2022 relativo alle "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*", **che non prevede l'ulteriore proroga delle disposizioni in materia di esonero** di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

RITENUTO opportuno, al fine di far fronte alle gravi difficoltà economiche causate agli operatori economici dalla pandemia, **consentire eccezionalmente fino al 31/12/2022 l'aumento dell'occupazione del suolo pubblico con attrezzature amovibili (ombrelloni/pedane) fino al doppio della superficie originariamente autorizzata e per una superficie non superiore rispettivamente a 45 mq nei marciapiedi, carreggiata stradale e parcheggi e 55 mq nelle piazze, borgate, frazioni, aree pedonali, slarghi o spazi assimilabili, in deroga alle superfici massime consentite dal citato Regolamento.**

VISTI:

- l'Ordinanza sindacale n. 65 del 13 ottobre 2017 finalizzata a contrastare il fenomeno dell'indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio;
- l'art. 3 comma 16 della L. 15 luglio 2009 n. 94;
- l'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada);
- il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/09/2021;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,
in ottemperanza al decreto legge n° 24 del 24 marzo 2022, **entro la data dell'11 aprile 2022 tutti i titolari di regolare concessione per la collocazione di dehors o altre attrezzature amovibili su area pubblica:**

1. Devono provvedere al pagamento del canone unico di occupazione del suolo pubblico a decorrere dalla data del 1 aprile 2022 e per tutto il periodo di occupazione

richiesto, **inserendo la relativa ricevuta nel Portale Sardegnasuape.**

2. **Devono riportare le dimensioni delle occupazioni di suolo pubblico** entro i limiti del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/09/2021, come previsto dall'ordinanza sindacale n. 135 del 10/11/2021. Pertanto, **tutti gli ampliamenti concessi** ai sensi delle disposizioni statali, regionali e locali in materia di sostegno alle imprese connesse all'emergenza da COVID-19, **dovranno essere riportati nei limiti di superficie previsti dagli articoli 10 e 11 del vigente Regolamento.**

3. Eccezionalmente, per far fronte alle gravi difficoltà economiche causate agli operatori economici dalla pandemia, **è consentito fino al 31/12/2022 l'aumento dell'occupazione del suolo pubblico con attrezzature amovibili (ombrelloni/pedane) fino al doppio della superficie già autorizzata e comunque per una superficie non superiore rispettivamente a 45 mq nei marciapiedi, carreggiata stradale e parcheggi e 55 mq nelle piazze, borgate, frazioni, aree pedonali, slarghi o spazi assimilabili, in deroga alle superfici massime consentite dal citato Regolamento.**

4. Al fine della semplificazione del procedimento, gli operatori economici che hanno usufruito fino al 31/03/2022 degli ampliamenti di superficie (tavolini e sedie fino ad un massimo di 50 metri quadrati su marciapiedi e parcheggi, e 70 metri quadrati su piazze, slarghi e aree pedonali) e che **intendano usufruire dei nuovi limiti di superficie temporanei rispettivamente di 45 e 55 mq**, dovranno trasmettere al SUAPE, attraverso, il Portale Sardegnasuape, la sola planimetria riportante l'area di occupazione.

5. Gli operatori economici che **non intendano usufruire di tali nuovi limiti temporanei** sono **automaticamente** autorizzati, senza ulteriori adempimenti presso il SUAPE, ad occupare il suolo già concesso nei limiti previsti dal regolamento (30 metri quadrati nei marciapiedi e 35 nelle piazze, borgate, frazioni, aree pedonali, slarghi o spazi assimilabili).

6. I **dehors continuano ad essere esclusi da tali ampliamenti**, la cui occupazione è prevista nel limite massimo di 20 metri quadrati nei marciapiedi e 35 nelle piazze, borgate, frazioni, aree pedonali, slarghi o spazi assimilabili.

E' tuttavia consentito che, in caso **occupazione già esistente con dehors, possa essere richiesta anche l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature amovibili** per una superficie complessiva massima di 45 metri quadrati su marciapiedi e parcheggi (compreso il dehors 20 mq) e 55 metri quadrati su piazze, slarghi e aree pedonali (compreso il dehors 35 mq).

7. Resta confermato che le richieste di **nuove** occupazioni a decorrere dal 30/10/2021 possono essere concesse solo previa conformità alle prescrizioni del nuovo Regolamento, ma, eccezionalmente, **fino al 31/12/2022 può essere richiesta l'occupazione con attrezzature amovibili (ombrelloni/pedane) entro i nuovi limiti di superficie temporanei di cui al precedente punto 3.**

La Polizia Locale e gli altri Soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

La presente ordinanza è notificata, tramite posta elettronica certificata, a:

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefss@pec.interno.it;

Carabinieri: tss29374@pec.carabinieri.it ;

Polizia di Stato: gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Guardia di Finanza: ss0500000p@pec.gdf.it;

ABACO SPA: osap@cert.abacospa.it;

Settore Bilancio e Tributi - Sede;
Settore Polizia Municipale - Sede;
Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico - Sede;
Settore Ambiente e Verde Pubblico - Sede;
Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata - Sede.

Sassari lì, 29 marzo 2022

IL SINDACO
Prof. Gian Vittorio Campus

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa